



# MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI PATTI

## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

II SETTORE - AREA "SERVIZI TECNICI – PROTEZIONE CIVILE"

### AVVISO PUBBLICO

**Aggiornamento "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi)**  
**Pubblicazione aree percorse dal fuoco - ANNO 2024**  
**Legge 22 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"**

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, si informa che questo Comune con Deliberazione di Giunta Municipale n° 54 del 31.03.2026 con oggetto:

"Istituzione ed Aggiornamento Catasto Incendi. Approvazione elenco particelle percorse dal fuoco nell'anno 2024 e cartografie allegate. ai sensi dell'art. 10, comma 2°, della Legge 353/2000";

**Con il presente avviso si rende noto che:**

- dalla data odierna e sino al 01.05.2026 per 30 (trenta) giorni consecutivi, sono depositati presso l'Ufficio Comunale di Protezione Civile del Comune di Patti gli allegati che compongono detto catasto incendi per l'anno 2024:
  - Relazione Tecnica;
  - Tabella Censuaria delle Particelle Catastali Percorse dal Fuoco;
  - Planimetrie Superfici Percorse dal Fuoco su Base Catastale ed Ortofoto.

Durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, mediante consegna diretta presso gli Uffici Comunali, o invio a mezzo servizio postale destinatario Comun di Patti, pec: [comune.patti.me@pec.it](mailto:comune.patti.me@pec.it);

L'ufficio per la visione della documentazione relativa al Catasto incendi, in formato cartaceo, è l'Ufficio comunale di Protezione Civile, sito in P.zza Scaffidi n° 1 Patti (ME)

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro il giorno 04 maggio 2026 ore 23.59 (tenuto conto dei giorni festivi a ridosso della scadenza, termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni poiché pervenute fuori termine.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni.

In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell'atto.

È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici).

Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Patti, 01.04.2026

Il Resp. Comunale di  
Protezione Civile  
*Ing. Nunzio Scaglione*

Il Responsabile del II Settore  
Servizi Tecnici – Protezione Civile  
*Ing. Tindaro Pino Scaffidi*



IL SINDACO  
Dott. Carmelo Gianluca Bonsignore